



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati

dr. Alberto CELESTE

dr.ssa Olga PIRONE

dr. Roberto BONANNI

- Presidente

- Consigliere

- Consigliere relatore

nella causa civile di II grado R.G. n. 3428/2021 avente ad oggetto: appello
avverso la sentenza n. 4641/2021 del Tribunale di Roma in funzione di giudice
del lavoro vertente

TRA

DONGARRA' BARBARA, rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Scarano,
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Oslavia, 30,
int. 1;

APPELLANTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso
dall'Avv. Maria Carla Attanasio, giusta procura generale alle liti in atti, ed
elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via
Cesare Beccaria, 29;

APPELLATO

all'udienza del 6.12.2022 ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO

- dichiara inammissibile l'appello;
- compensa le spese del grado;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del
contributo unificato, se dovuto.

IL PRESIDENTE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati

dr. Alberto CELESTE	- Presidente
dr.ssa Olga PIRONE	- Consigliere
dr. Roberto BONANNI	- Consigliere relatore

all'udienza di discussione del 6.12.2021 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in II grado R.G. n. 3428/2021 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4641/2021 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente

TRA

DONGARRA' BARBARA, rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Scarano, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Oslavia, 30, int. 1;

APPELLANTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Carla Attanasio, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29;

APPELLATO

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 15.11.2021, Dongarrà Barbara ha proposto appello avverso la sentenza n. 4641/2021, con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda da lei spiegata e

diretta al riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali (80%, art. 13 L. n. 118/1971). Contesta la detta decisione deducendo la sussistenza della vantata pretesa.

Si è costituito l'INPS, opponendosi e preliminarmente eccependone l'inammissibilità.

L'appello deve essere dichiarato inammissibile.

Infatti, l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, "1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile., presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.

2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

3. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla

formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile".

La Corte costituzionale, con sentenza n. 243/2014, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445- bis , settimo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., "in quanto, relativamente alle controversie in materia di invalidità, cecità, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, stabilisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio in cui sia in contestazione il solo requisito sanitario oggetto di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Invero, la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode, di per sé, di copertura costituzionale e, in ogni caso, nella fattispecie si verte in tema di conformazione degli istituti processuali, non sindacabile dalla Corte per l'ampia discrezionalità spettante al legislatore" (si vedano, nel senso che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode, di per sé, di copertura costituzionale, le ordinanze nn. 42/2014, 190/2013, 410/2007 e 84/2003 e sempre sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore in tema di conformazione degli istituti processuali, le sentenze nn. 65/2014 e 216/2013 e le ordinanze nn. 48/2014 e 190/2013).

Ne consegue che l'appello deve essere dichiarato inammissibile.

La natura processuale della decisione giustifica la compensazione delle spese del grado.

Deve darsi atto, comunque, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M.

- dichiara inammissibile l'appello;
- compensa le spese del grado;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Roma, 6.12.2022

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE